

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001

VALSOIA S.p.A.

Quarta edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021

INDICE

A) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE	pag.	4
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	pag.	4
1.2 REATI PRESUPPOSTO	pag.	5
1.3 LE SANZIONI	pag.	18
1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	pag.	19
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALSOIA S.P.A.	pag.	22
2.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALSOIA S.P.A.	pag.	22
2.1.1 Approccio metodologico nell'adozione e successiva revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dii Valsoia S.p.A. – Aggiornamenti e modifiche	pag.	22
2.1.2 Le attività svolte per l'aggiornamento del Modello	pag.	23
2.1.3 La Gestione del Rischio	pag.	25
2.1.4 I Processi sensibili di Valsoia S.p.A.	pag.	27
2.1.5 La funzione e la struttura del Modello di Valsoia S.p.A.	pag.	31
2.2 Corporate Governance di Valsoia S.p.A.	pag.	34
2.2.1 Premesse	pag.	34
2.2.2 Sistema di <i>corporate governance</i> adottato da Valsoia S.p.A.	pag.	35
2.2.3 Assemblea degli Azionisti	pag.	35
2.2.4 Consiglio di Amministrazione	pag.	35
2.2.5 Collegio Sindacale	pag.	36
2.2.6 Revisione legale dei conti	pag.	37
2.2.7 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	pag.	37
2.2.8 Struttura organizzativa di Valsoia S.p.A.	pag.	37
3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	pag.	41
4. IL SISTEMA DI CONTROLLO	pag.	43
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	44
5.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA	pag.	44
5.2 CESSAZIONE DALLA CARICA	pag.	45
5.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	45
5.4 FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	46
5.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	48
5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	pag.	49
5.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	pag.	49

6. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	pag.	50
7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D. LGS. 231/2001, ART. 6, COMMA 2, LETTERA E) pag.	51
7.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE	pag.	51
7.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI	pag.	51
7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE	pag.	53
7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI	pag.	53
7.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	54
7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI	pag.	54
7.7 ULTERIORI MISURE	pag.	54
ALLEGATO A – ORGANIGRAMMA GENERALE VALSOIA		

B) CODICE ETICO 231

C) PROTOCOLLI

- PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- PROTOCOLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- PROTOCOLLO REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE
- PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
- PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI
- PROTOCOLLO DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E CYBER-SICUREZZA
- PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI E ILLECITI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

D) WHISTLEBLOWING POLICY

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge del 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito il "Decreto 231") entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la legislazione nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto 231 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. Si tratta di un ampliamento della responsabilità che coinvolge nella punizione di alcuni reati, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto illecito, gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso.

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Decreto 231, la responsabilità dell'ente derivante da reato si configura se: (i) l'illecito viene commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; e (ii) il reato è commesso da:

- (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (soggetti in posizione di vertice, "apicali");
- (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati alla lettera (a) (soggetti "subordinati").

L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità rappresenta un punto chiave del Decreto 231. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti "apicali" i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo dell'ente (Amministratori e Sindaci), il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Direttore Generale, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale (ad es., i direttori esecutivi, i dirigenti con particolari qualifiche e funzioni), il datore di lavoro (o, a seconda della struttura dell'ente, i datori di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), i preposti alle sedi secondarie o ad unità locali dotate di autonomia funzionale e finanziaria. Sono, invece, soggetti "subordinati" le persone tenute ad eseguire le direttive dei soggetti apicali ovvero soggette alla loro vigilanza.

I parametri di "vantaggio" ed "interesse" contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio per l'ente.

Si deve evidenziare che la responsabilità dell'ente, pur se definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è <u>autonoma rispetto a quella della persona fisica</u> che ha commesso il reato e <u>si aggiunge</u> a quest'ultima. In proposito, l'art. 8, primo comma, del Decreto 231 statuisce che detta responsabilità sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del Decreto 231, l'ente non risponde se i soggetti apicali o i soggetti subordinati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 231, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato.

Pertanto, la responsabilità amministrativa degli enti si applica per le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 (e in altre disposizioni di legge) e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero (come statuito dall'art. 4 del Decreto 231) purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. È altresì sanzionata la commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti di cui al Decreto 231. Il tentativo presuppone che siano stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivocabile a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi (art. 56 c.p.).

Nel Capo I, sezione III, artt. 24-25-sexiesdecies, del Decreto 231 e in altre disposizioni di legge, sono individuati i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti (di seguito i "Reati Presupposto").

Ai fini della costruzione e del successivo aggiornamento del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è tenuto conto del costante evolversi del dettato normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

La presente edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è aggiornata al 19 marzo 2021 e contempla tutte le fattispecie di reato e le altre novità legislative introdotte nel Decreto 231 successivamente al 16 settembre 2019 (ossia, la data di aggiornamento della terza edizione del Modello)). Pertanto, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è aggiornato, tra l'altro, ai sequenti testi legislativi:

- Legge n. 133/2019 di conversione del D.L. n.105 del 21 settembre 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tale legge ha, tra l'altro, modificato l'art. 24-bis del Decreto 231 inserendo al comma 3 il riferimento ai delitti di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105.
- <u>Legge n. 157/2019</u> che ha convertito in legge il D.L. 127 del 26 ottobre 2019 in forza del quale sono stati introdotti all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 i seguenti reati tributari:
 - (i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso d fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 2, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000);
 - (ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
 - (iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000);
 - (iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 del D. Lgs. 74/2000);
 - (v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 del D. Lgs. 74/2000).
- D. Lgs. n. 75/2020 (avente a oggetto la attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), che ha, tra l'altro, ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo:
 - o all'art. 24 del Decreto 231 i seguenti reati:
 - Frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.); e
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (ex art. 2 L. 898 del 23 dicembre 1986);
 - o all'art. 25 del Decreto 231 i seguenti reati:
 - Peculato (ex art. 314 c.p., limitatamente al primo comma);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (ex art.316 c.p.); e
 - Abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.);
 - o all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti reati tributari:
 - Dichiarazione infedele (ex art. 4 D. Lgs. n. 74 del 2000);
 - Omessa dichiarazione (ex art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000); e
 - Indebita compensazione (ex art. 10-quater D. Lgs. n. 74 del 2000).
 - o l'art. 25-sexiesdecies in materia di "Contrabbando".



I Reati Presupposto contemplati nel Decreto 231 sono i seguenti.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO 231

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- **truffa** aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L.23/12/1986, n. 898).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria sino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto conseguito è di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità);
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- concussione (art. 317 c.p.).
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione di uno dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13. comma 2».

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- peculato, (art. 314, limitatamente al primo comma c.p.);

peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- corruzione e, in particolare:
 - o corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), sia nella forma di corruzione attiva (art.

- 321 c.p.) che di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
- o corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- o corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- o nonché le forme di corruzione aggravata.

Per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (ivi incluse le pene per il corruttore) (art. 318 c.p. e 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione <u>non accolta</u> (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote. Non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

Per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, c.p.) incluse le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e per l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322, commi 2 e 4, c.p.) le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 600 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

Per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio <u>aggravata</u> dal conseguimento di un profitto di rilevante entità (art. 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (incluse le pene per il corruttore) (art. 319-*ter*, comma 2, c.p. e 321 c.p.), le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

Nel caso in cui il delitto sia commesso dalle persone indicate dall'art. 320 c.p., vale a dire dall'incaricato di pubblico servizio, ovvero dalle persone indicate dall'art. 322-bis c.p., quali i membri degli organi delle Comunità europee e i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, si applicano all'ente soltanto le sanzioni pecuniarie.

• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Per il reato di traffico di influenze illecite (introdotto nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 3/2019) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO 231

- falsità nei documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). In proposito, vi rientrano quindi alcune delle falsità di cui al Capo III, Libro II, c.p. se inerenti ad un documento informatico, pubblico o privato (per documento si intende qualunque supporto informatico contenente dati od informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria). L'art. 491-bis c.p. estende le norme in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità in documenti informatici ¹;
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies co. 3 c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ex art. 1, comma 11 del D.L. 105/2019 (convertito con L.133/2019).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: per taluni delitti, da 100 a 500 quote per altri sino a 300 quote o 400 quote;
- (b) sanzioni interdittive, a seconda dei diversi casi:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (soltanto per alcuni dei predetti illeciti);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
 - di pubblicizzare i beni o servizi.

¹ Si tratta dei seguenti reati: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (art. 476 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.); falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.); uso di atto falso (art. 489 c.p.); soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).



DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ARTICOLO 24-TER DEL DECRETO 231

- associazione per delinquere (art. 416 commi 1-5 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone od acquisto ed alienazione di schiavi, oppure di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. oppure in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.). Si segnala che il reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-bis c.p.), introdotto dall'art. 1 comma 1 della L. 236 del 2016 rientra nel novero dei reati presupposto limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6 c.p. (punendo quindi l'associazione a delinquere con lo scopo di traffico d'organi ed escludendone la mera punibilità come avviene nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 601, 602 e 603-bis c.p.); ;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché dipiù armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo. della Legge n. 110 del 18 aprile 1975, (delitti richiamati dall'art. 407 comma 21, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: variabile da 400 a 1000 quote oppure da 300 a 800 a seconda dell'illecito;
- (b) sanzioni interdittive: possono trovare applicazione (per una durata non inferiore a un anno); può essere altresì applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

Per l'associazione a delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma) e i delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lettera a) numero 5) c.p.p.), le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive (per la durata non inferiore ad un anno):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Può essere altresì applicata la sanzione <u>dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</u> (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231) qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO 231

- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, delle monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);



- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, non superiori ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso.

Le sanzioni interdittive non si applicano per i reati di cui agli artt. 457 e 464 c.p.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO 231

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e (per alcune fattispecie di reato) le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co. 2 del Decreto 231.

Si omette l'elenco degli illeciti amministrativi che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 della Legge n. 9/2013).

REATI SOCIETARI - ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO 231

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), articolo così inserito dall'art. 10, comma 1, della Legge 69 del 2015;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- [falso in prospetto (in proposito, si precisa che il Decreto 231 fa ancora riferimento all'art. 2623 c.c., tale norma è stata tuttavia abrogata dall'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 e, attualmente, la condotta di falso in prospetto viene disciplinata nell'art. 173-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (come modificato dall'art. 34 della Legge n. 262 del 2005)];
- [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (si precisa che il Decreto 231 tuttora rinvia all'art. 2624 c.c., abrogato dal D. Lgs. n. 39 del 2010. Tale reato è ora disciplinato dal D. Lgs. n. 39 del 2010]);²

Poiché il Decreto 231 non richiama le nuove disposizioni, nel rispetto principio di legalità e a fronte dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Sent. Cass. Pen. SSUU n. 34476/2011), allo stato, i reati di cui agli artt. 173-bis del TUF e 27 del D. Lgs. 39/2010 non risultano inseriti nel novero dei reati presupposto e, pertanto, la responsabilità amministrativa dell'ente non dovrebbe trovare fondamento nella violazione di predetti articoli.



Pag. 10 di 54

² L'Art. 25-*ter* del Decreto 231 richiama tra i reati presupposto anche l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) e l'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Si evidenzia che l'art. 34 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, (Legge di riforma del Risparmio) ha abrogato l'articolo 2623 c.c. trasferendo la fattispecie delittuosa nell'art. 173-*bis* del TUF. Parimenti, l'art. 37, co. 34, del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, (Testo unico della revisione legale dei conti) ha abrogato l'art. 2624 c.c. e la corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del medesimo decreto.

- impedito controllo (art. 2625, 2 comma, c.c., nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 39 del 2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2, c.c.).

Ai predetti illeciti, si applicano sanzioni pecuniarie (da 200 sino a 1000 quote a seconda della fattispecie di reato (aumentabili sino a un terzo nel caso in cui si consegua un profitto di rilevante entità); per ciascuna fattispecie sono previste diverse soglie di sanzioni pecuniarie.

- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.), tale reato è stato introdotto con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge del 28 giugno 2012 n.110. La fattispecie di reato è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 in materia di corruzione tra privati (attuativo della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e, da ultimo, dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge n. 3 del 2019 che ne ha abrogato il comma 5.
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis co. 1 c.c.), introdotto dal D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 in materia di corruzione tra privati e modificato dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 3 del 2019 che ne ha abrogato il comma 2.

Ai reati di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO 231

 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 e ratificata in Italia dalla Legge n. 7 del 2003.

L'articolo 25-quater non contiene un elenco dettagliato dei reati presupposto e, pertanto, le sue disposizioni si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli previsti al comma 1 dell'art. 25-quater, che siano comunque stati posti in essere in violazione dell'art. 2 della suddetta Convenzione internazionale.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 700 quote (per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni) oppure da 400 a 1000 quote (per i delitti punti con la pena di reclusione non inferiore a 10 anni oppure con l'ergastolo);
- (b) sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.



DELITTI CONTRO LA PERSONA - ARTICOLO 25-QUATER.1. DEL DECRETO 231

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Per il predetto illecito, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 700 quote;
- (b) sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'art. 583-bis c.p.);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1, c.p.);
- atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis comma 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter co. 1, 2, 3 e 4, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) articolo introdotto nel catalogo dei reati
 presupposto dalla L. n. 199 del 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
 del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 1000 quote (le fasce di sanzioni sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa);
- (b) ad alcuni dei predetti illeciti, possono applicarsi le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231).

REATI DI ABUSI DI MERCATO - ARTICOLO 25-SEXIES DEL DECRETO 231

- abuso di informazione privilegiata (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D. Lgs. 107/2018);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D. Lgs. 107/2018).

Ai predetti illeciti, si applica la sanzione pecuniaria da 400 fino a 1000 quote (e, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto). **Non sono previste sanzioni interdittive**.

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO 231

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro) ed esattamente:
 - o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: 1000 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro); da 250 a 500 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); sino a 250 quote (per le lesioni personali di cui all'art. 590, comma 3, c.p.)
- (b) sanzioni interdittive (di durata diversa a seconda della fattispecie delittuosa):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, slavo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO 231

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- **autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.), tale reato è stato introdotto con la Legge n. 186 del 2014 avente a oggetto le "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale".

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote (ovvero da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni):
- (b) sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO 231

delitti in materia di violazione del diritto d'autore in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, nonché
articolo 174-quinquies della Legge n. 633 del 1941 recante disposizioni in materia di protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Sono applicabili sanzioni pecuniarie e, nei casi di condanna per tali illeciti, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 del Decreto 231 (per la durata non superiore ad un anno).



DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ARTICOLO 25-DECIES DEL DECRETO 231,

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Per il suddetto illecito, si applica una sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Non sono previste sanzioni interdittive.

REATI AMBIENTALI - ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO 231

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati previsti dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di scarichi di acque reflue industriali:
 - o inquinamento idrico;
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o altre autorità competenti;
 - o violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- reati previsti dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
 - o raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
 - o attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- reati previsti dall'art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di bonifica dei siti:
 - o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità ad un progetto approvato dalla autorità compente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento di cui al comma 2 dell'art. 257 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;
- reati previsti dall'art. 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nonché i reati previsti dall'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (relativamente alle informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto;
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso, per l'utilizzo nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dalla legge; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda rifiuti area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti oppure uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati;
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda rifiuti area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- reati previsti dall'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di traffico illecito di rifiuti:



- o spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259/1993; oppure spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
- o traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 256 e 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- reati previsti dall'art. 452-quaterdecies c.p. in materia di materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex D. Lgs. 21 del 1° marzo 2018, che ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006; il Decreto 231 prevede che il richiamo al citato art. 260 debba intendersi riferito al nuovo art. 452quaterdecies c.p.):
 - cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
- reati previsti dall'art. 279 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di superamento dei valori limite di emissione:
 - violazione, nell'esercizio di uno smaltimento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e reati commessi in violazione delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui agli artt. 1 (comma 1), 2 (commi 1 e 2), 6 (comma 4) e 3-bis (comma 1) della Legge n. 150 del 1992;
- reati commessi in violazione dell'art. 3 della Legge n. 549 del 1993 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l'art. 3 disciplina la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive di cui alla tabella A della Legge 549/1993, richiamando le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94):
 - violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono:
- reati in materia di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 9 (commi 1 e 2) ed articolo 8 (commi 1 e 2) del D. Lgs. 202 del 2007.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: le quote sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa. Ad esempio, per i reati di cui all'art. 137 (commi 3, 5, primo periodo e 13) da 150 a 250 quote, mentre per i reati di cui all'art. 137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11) da 200 a 300 quote, e così via;
- (b) sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di alcuni dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO 231

Assunzione di lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno, ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, nelle forme aggravate di cui all'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 (c.d.
Testo Unico sull'immigrazione).

Ai sensi dell'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, i seguenti fatti costituiscono circostanze aggravanti:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

 se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p. ossia l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Per il predetto illecito sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro.

- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998); e
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

Per entrambi i reati, le sanzioni applicabili saranno:

- (a) sanzione pecuniaria da 100 a 1000 quote a seconda dell'illecito commesso;
- (b) sanzioni interdittive per un tempo non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

RAZZISMO E XENOFOBIA - ARTICOLO 25-TERDECIES DEL DECRETO 231

Propaganda o istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa. (art. 604-bis c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono le <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del predetto delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - ARTICOLO 25-QUATERDECIES DEL DECRETO 231

- Frode in competizione sportiva (art. 1 della Legge 401 del 13 dicembre 1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 401 del 13 dicembre 1989).

Per entrambi i reati, le sanzioni applicabili saranno:

- per i delitti, sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
- per le <u>contravvenzioni</u>, sanzioni pecuniarie fino a 260 quote.

Inoltre, per i <u>delitti</u> si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non inferiore a un anno.

REATI TRIBUTARI - ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000).

BOHTA E SALUTE	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Pag. 16 di 54
----------------	--	--	------------------

Per i predetti reati, le sanzioni applicabili saranno:

- (a) sanzione pecuniaria sino a 400 o sino a 500 quote, a seconda dell'illecito commesso (aumentabile sino a un terzo se dalla commissione di tali delitti conseque un profitto di rilevante entità);
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO - ARTICOLO 25 - SEXIESDECIES DEL DECRETO 231

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marino delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- altri casi di contrabbando e circostanze aggravanti (art. 292 e art. 293 DPR n. 73/1943).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: le quote sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa, sino a un massimo di quattrocento quote
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI INERENTI IL CRIMINE ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

Tale categoria di delitti non trova una collocazione specifica nel Decreto 231 e, pertanto, nessun articolo del Decreto 231 tratta dei delitti contro il crimine organizzato internazionale. Tuttavia, con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione internazionale contro il crimine organizzato internazionale, è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. "reati transnazionali".

Si tratta di illeciti nei quali sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", commessi in più di uno Stato, ovvero se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito è avvenuta in un altro Stato o ancora se commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più Stati o ancora se commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, si tratta dei seguenti illeciti:

- reati di tipo associativo e, più in particolare:
 - o associazione per delinquere (art. 416 c.p.);



- o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 1973 ossia il Testo Unico delle Leggi Doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);
- reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. n. 286 del 1998);
- **reati di induzione** a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ai suddetti illeciti si applicano le disposizioni di cui al Decreto 231, ivi comprese le sanzioni che possono consistere in sanzioni pecuniarie (diverse a seconda della fattispecie delittuosa) e sanzioni interdittive (per alcune fattispecie, non è prevista l'applicazione di tale sanzione).

* * * *

Il catalogo dei Reati presupposto sopra richiamati è suscettibile di modifiche e integrazioni, sia attraverso modifiche dirette del Decreto 231, sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità - integrale o parziale - del Decreto 231 a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio delle possibili evoluzioni normative, ciò al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo adottati in relazione ai nuovi "rischi-reato", ovvero l'adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove aree di rischio-reato.

1.3 LE SANZIONI

La *ratio* della legge e delle sanzioni previste nel Decreto 231 è quella di sensibilizzare le imprese affinché adottino sistemi di *compliance* e *governance* aziendale in grado di prevenire la commissione di reati e, per così dire, «punire» le imprese per:

- colpa di organizzazione: ossia, assenza/carenza di una idonea organizzazione finalizzata a prevenire il rischio di reato;
- **colpa di reazione**: ossia. inerzia nell'adeguare l'organizzazione successivamente alla commissione del reato.

L'ente, quindi, risponde ed è soggetto alle sanzioni previste nel Decreto 231 se non ha adottato le misure necessarie per impedire la commissione di reati della specie di quello realizzato.

Le sanzioni applicabili a seguito della commissione del reato o del mero tentativo possono consistere in:

- a) <u>sanzioni pecuniarie</u>: l'operatività della sanzione pecuniaria <u>è "indefettibile</u>". Pertanto, le sanzioni pecuniarie si applicano sempre per ogni illecito ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria.
 - Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le sanzioni sono applicate dal giudice in base al criterio della commisurazione, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente nonché alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività riparatoria attuata dall'ente a seguito della commissione del reato. Sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato);
- b) <u>sanzioni interdittive</u>: a differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano "congiuntamente" alla sanzione <u>pecuniaria soltanto se espressamente previste</u> dalla legge (per la specifica fattispecie delittuosa) e soltanto se ricorrono le condizioni previste nel Decreto 231 ossia l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da dipendenti (a causa di gravi disfunzioni organizzative) oppure in caso di reiterazione degli illeciti.



Le sanzioni interdittive contemplate all'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono <u>paralizzare l'attività dell'ente</u> (come nel caso dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività) e quindi consistere in <u>sanzioni incapacitanti</u> oppure possono <u>condizionare l'attività dell'ente</u> attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca o sospensione di licenze, ecc.) o con la sottrazione di risorse finanziarie (esclusione da agevolazione e revoca di quelli già concessi).

Il regime ordinario delle sanzioni interdittive è quello della *temporaneità* delle stesse che sono quindi applicate secondo la durata stabilita nel Decreto 231, sebbene per alcune ipotesi di particolare gravità la sanzione interdittiva può essere applicata in via definitiva (art. 16 del Decreto 231). Presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva definitiva è la reiterata applicazione di misure interdittive temporanee in un determinato arco temporale (irrogazione della stessa sanzione per 3 volte negli ultimi sette anni).

Le sanzioni interdittive possono altresì essere applicate in via cautelare e in particolare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto 231);

- c) la confisca: si tratta di una sanzione autonoma ed obbligatoria ed <u>è sempre disposta con la sentenza di condanna</u>. La confisca ha per oggetto il prezzo od il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca mira a contrastare lo sfruttamento dell'illecito a fini di lucro;
- d) <u>la pubblicazione della sentenza</u>: la sanzione può essere disposta dal giudice soltanto quando viene irrogata all'ente una sanzione interdittiva.

1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, diversificate in funzione del soggetto che compie il reato.

> Soggetti apicali

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da **soggetti in posizione apicale** (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231, l'ente non risponde se si dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ³:

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto 231 negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, del Decreto 231, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo



_

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti.

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo che il modello deve:

- individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231:
- <u>prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire</u>; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- <u>prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;</u>
- <u>introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionale il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</u>

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 (inserito dall'art.2, comma 1, della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 c.d. Legge sul *Whistleblowing*) prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (di seguito anche "Whistleblower" o "Segnalante"), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con il termine **Segnalante** o *Whistleblower* si intende il soggetto apicale o suo sottoposto che effettua una segnalazione in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, ovvero in merito a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società medesima.

Soggetti sottoposti

Con specifico riferimento ai **soggetti sottoposti all'altrui direzione**, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi, qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

di vigilanza.		



Pag. 20 di 54 Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla "natura ed alla dimensione dell'ente", misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. A tal fine, l'efficace attuazione del modello richiede:

- un'attività di verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull'adozione del modello sono previste all'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (linee guida UNI-INAIL del 2001 o *British Standard* OHSAS 18001: 2007) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità da reato dell'ente. ⁴

Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio – Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. ⁵

Le disposizioni della Legge sul *Whistleblowing* (art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231) richiamate alla precedente sezione sui soggetti apicali, si applicano anche ai soggetti sottoposti, ossia ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera b).

⁵ Si richiamano in questa sede le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria, nella versione aggiornata 27 marzo 2014 che recano indicazioni specifiche per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in base al dettato normativo.



⁴ In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 dispone guanto segue:

^{«1.} Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

^{2.} Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

^{3.} Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

^{4.} Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

^{5.} In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

⁵⁻bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

^{6.} L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.»

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALSOIA S.P.A.

2.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALSOIA S.P.A.

2.1.1 APPROCCIO METODOLOGICO NELL'ADOZIONE E SUCCESSIVA REVISIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI VALSOIA S.P.A. – AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

Valsoia S.p.A. (di seguito "Valsoia") ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 (di seguito il "Modello"), affinché coloro che operano in e con Valsoia osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, un comportamento tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e nelle altre disposizioni di legge.

Valsoia ha adottato la prima edizione del Modello con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2016. Contestualmente all'approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (di seguito l'"**Organismo di Vigilanza**") in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e ne ha nominato i componenti.

A seguito dell'evoluzione normativa e delle modifiche della struttura organizzativa aziendale, Valsoia ha ritenuto essenziale provvedere all'aggiornamento del Modello al fine di riflettere correttamente la realtà aziendale e recepire le modifiche legislative apportate al Decreto 231. In particolare, il Modello è stato aggiornato come seque:

- seconda edizione approvata con deliberazione del Consiglio del 7 maggio 2018; e
- terza edizione, approvata con deliberazione del Consiglio del 16 settembre 2019;
- la presente quarta edizione, approvata con deliberazione del Consiglio del 19 marzo 2021

Per la revisione del Modello, si è tenuto - tra l'altro - conto dei mutamenti organizzativi interni alla società, nonché delle misure adottate dalla medesima per far fronte al rischio biologico derivante dalla pandemia Covid-19, delle modifiche alle procedure a presidio della produzione degli alimenti inserite nel Manuale HACCP e alle procedure in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente interno ed esterno (tra cui, ad esempio, la valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, lo stato di avanzamento del DVR Legionella, DVR Aeraulico e/o le dichiarazioni di conformità ottenute da Valsoia nel corso del 2020).

Valsoia ha altresì tenuto conto del progetto di **riforma dei reati in materia agroalimentare**, inizialmente elaborato dalla Commissione Caselli e volto a "razionalizzare" il sistema normativo in materia agroalimentare.

Si dà atto che, alla data di adozione della presente edizione del Modello, i reati alimentari non costituiscono reati presupposto ai sensi del Decreto 231. Tuttavia, in data 11 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito della Camera dei Deputati il Dossier n. 126 relativo al Disegno di Legge (AC 2427) denominato "*Nuove norme in materia di reati agroalimentari*", presentato alla Camera il 6 marzo 2020 ed assegnato alla Commissione Giustizia per l'esame, in sede referente, il 23 aprile 2020.

La potenziale riforma del dettato normativo in materia agroalimentare è risultata estremamente rilevante per Valsoia in quanto mira, tra l'altro, a codificare nel Decreto 231 un "modello organizzativo-tipo" per l'industria alimentare).

Per l'aggiornamento del Modello, Valsoia si è ispirata, tra l'altro, alle Linee Guida di Confindustria (nella loro ultima versione risultante dall'aggiornamento nel mese di marzo 2014, approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014), nonché alle circolari di Assonime.

Valsoia ha utilizzato le linee guida e circolari di cui sopra come base di elaborazione del proprio Modello, il quale, tuttavia, è stato poi "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione (in conformità a quanto espresso dalla Cass. Pen. con sentenza del 30 gennaio 2014, n. 4677).

La metodologia adottata da Valsoia in occasione dell'aggiornamento del Modello ha previsto la definizione exante dei contenuti del Modello finalizzata, in genere, alla promozione della c.d. "cultura di organizzazione aziendale". Tale attività è stata volta ad incoraggiare una condotta etica e un impegno di osservanza della legge, nonché la prevenzione dei comportamenti illeciti attraverso una preliminare analisi delle attività aziendali e delle macro-aree di rischio.

Successivamente, sono state definite, in via prioritaria, le azioni di controllo e le regole di comportamento da rispettarsi. Il sistema di gestione sarà oggetto di costante verifica in funzione degli aggiornamenti da effettuarsi per una maggiore efficacia del Modello.



Il predetto approccio metodologico:

- ha consentito di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in Valsoia in termini di *policy*, procedimenti, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei relativi controlli;
- ha reso disponibile un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale al fine di rispondere al meglio a quanto previsto dal Decreto 231 e che, comunque, potrà essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con modalità univoca tutte le regole operative aziendali.

Le modifiche e integrazioni del presente Modello rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche e integrazioni del presente Modello rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori sono autorizzati disgiuntamente ad apportare modifiche/variazioni/integrazioni al Modello che non richiedano lo svolgimento di ulteriori attività di *risk* assessment (quali, ad esempio, la variazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ecc.).

2.1.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Successivamente all'adozione della terza edizione del Modello (16.09.2019), a seguito delle modifiche apportate al dettato normativo del Decreto 231, nonché alle variazioni intercorse all'interno della realtà aziendale, è emersa l'esigenza (su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza) di una rivisitazione del Modello.

Per l'aggiornamento del Modello, Valsoia, al fine di attuare un idoneo sistema di prevenzione e gestione dei rischi, si è basata:

- sulle prescrizioni del Decreto 231, con particolare riguardo ai cambiamenti legislativi ed agli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa conseguente da reato;
- sui codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia ed in particolare sulle Linee Guida di Confindustria, edizione marzo 2014⁶ e i comunicati e circolari Assonime;
- sul proprio sistema di *corporate governance* e sulla sua realtà organizzativa, con particolare riguardo agli organigrammi e alla distribuzione di funzioni, responsabilità;
- sulle *policies* e sui sistemi di controllo già applicati da Valsoia, in quanto idonei strumenti di supporto per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni di Valsoia e, pertanto, efficaci misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto 231.

Per l'aggiornamento del Modello, particolare attenzione è stata prestata all'attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercio di prodotti di natura alimentare (inclusa la produzione Diete.Tic, l'esternalizzazione della produzione del tofu) svolta presso lo stabilimento industriale di Serravalle Sesia (VC), nonché agli impatti ambientali delle attività svolte nello stabilimento industriale, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti.

Rilevante attenzione è stata altresì posta ai presidi a **tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**. Per i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, atteso che la loro commissione può riguardare ogni funzione aziendale, l'indagine ha riguardato la struttura organizzativa di Valsoia nel suo complesso, non essendo possibile escludere a priori alcun ambito di attività (come suggerito da Confindustria nelle Linee Guida).

Particolare attenzione è stata, inoltre, prestata alle attività produttive svolte da Valsoia presso lo stabilimento di Serravalle Sesia e ai rischi risultanti dai documenti di valutazione dei rischi predisposti da Valsoia, come aggiornati e integrati successivamente al 16.09.2019.

Per la predisposizione dell'attuale edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è tenuto - tra l'altro - conto di tutte le misure adottate da Valsoia per fare fronte al rischio biologico derivante dalla pandemia Covid-19, ivi compresi, il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e le risultanze della valutazione del rischio biologico

⁶ Eventuali differenze tra il Modello di Valsoia e le indicazioni contenute nelle Linee Guide di Confindustria dipendono dall'esigenza di adeguare il Modello Valsoia alla specifica realtà aziendale non appieno riflessa nelle indicazioni di portata generale contenute nelle Linee Guida di Confindustria.



_

riportate nell'Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi – Emergenza Coronavirus "COVID-19".

Inoltre, particolare attenzione è stata posta ai **processi finanziari e ai rapporti** intrattenuti da Valsoia con soggetti terzi.

* . * . *

In linea generale, per l'aggiornamento del Modello, sono state svolte le seguenti attività:

Analisi della realtà aziendale e dei controlli esistenti.

Tale attività è stata effettuata anche tramite l'esame della documentazione societaria, ivi inclusi:

- ali organiarammi:
- le Job Description;
- le policies e procedure di Valsoia poste a presidio dello svolgimento delle attività aziendali, (ivi incluso il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione all'informativa finanziaria di Valsoia);
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione contrattuale e societaria;
- le Procedure per la Qualità (HACCP);
- il Documento di Valutazione dei Rischi per la sede legale di Bologna, il Documento di Valutazione dei Rischi per lo Stabilimento di Serravalle Sesia (integrato per il nuovo reparto Diete.Tic.), ivi compresa l'Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi – Emergenza Coronavirus "COVID-19";
- il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- la Policy per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- il sistema di gestione SGSL.

Si è pertanto provveduto ad individuare:

- i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- le macro aree/settori di attività aziendali che appaiono rilevanti ai fini dei reati contemplati;
- nel dettaglio, gli ambiti/funzioni aziendali interessati dai processi a rischio reato (tenendo conto dei diversi profili degli esponenti aziendali interessati e, in particolare, dei soggetti apicali e dei soggetti subordinati);
- i protocolli (manuali, procedure gestionali e/o organizzative) utilizzati per far fronte al rischio di reato;
- il calcolo del rischio residuo di reato.

Di quanto sopra si è tenuto conto per la predisposizione dei Protocolli 231.

Analisi dei profili di rischio e la valutazione del sistema di controllo interno:

È stata quindi condotta un'analisi del sistema di controllo interno (espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231), in particolare, per verificare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale; e
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

Successiva integrazione/adeguamento del sistema di controllo, con elaborazione della necessaria documentazione relativa al Modello.

A seguito di quanto sopra, è stato rivisto il Modello nel suo complesso, ivi compresi i Protocolli 231, con la predisposizione delle integrazioni della documentazione esistente, quando necessario.

* . * . *



In base all'esito delle suddette attività propedeutiche all'aggiornamento del Modello alcune fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 <u>non sono state apparse, allo stato, rilevanti per Valsoia</u>, ciò in quanto non sono state rinvenute le condizioni e/o i presupposti per la commissione del reato, vale a dire che il reato non è risultato realizzabile nell'ambito delle attività aziendali ragionevolmente prevedibili, tra di esse:

- alcuni delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, reati in materia di pornografia e le altre fattispecie delittuose contemplate nell'art. 25-quinquies del Decreto 231). In proposito, a titolo indicativo, si segnala che in relazione ai reati in materia di pornografia si è considerato e valutato che Valsoia non svolge attività nel settore editoriale o audiovisivo né svolge attività per via telematica; sono state inoltre valutate le difficoltà di individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio da parte di Valsoia derivante dalla commissione di tali reati come, ad esempio, nell'ipotesi del reato di "iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile". Per lo specifico reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, si è tuttavia tenuto conto che, una delle principali modalità di realizzazione, in concorso con terzi, consiste nell'acquisto consapevole di materie prime e prodotti da fornitori che utilizzano pratiche di mantenimento in schiavitù o in servitù al fine di ottenere un vantaggio commerciale;
- i reati di falsificazione in monete, in carte di pubblico credito, valori di bolli e strumenti o segni di riconoscimento:
- i **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**. In proposito, a titolo indicativo, si segnala che il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-quinquies non è stato ritenuto rilevante per Valsoia atteso anche che ai fini della configurabilità di tale delitto è richiesto un duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento della fattispecie di reato;
- il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- i reati di xenofobia e razzismo inseriti all'art. 25-terdecies del Decreto 231 dalla Legge 167 del 20 novembre 2017;
- i reati di frode in competizione sportiva ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

A presidio dei predetti reati, Valsoia ha comunque considerato di importanza primaria condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, inserendo i protocolli preventivi direttamente nel proprio Codice Etico. Gli stessi reati sono stati comunque inseriti nella Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.

Altre fattispecie di reato sono invece risultate <u>di remota commissione o di improbabile realizzazione</u>, in quanto, pur essendo potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto, non vi sono – attualmente – le condizioni di realizzazione dell'illecito. In tali casi, sono state comunque individuate le aree potenzialmente esposte a rischio reato e, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale classificazione la maggior parte dei "delitti informatici e trattamento illecito di dati" in quanto si è escluso che Valsoia sia in possesso di sistemi informativi idonei che rendano possibile la realizzazione di tali fattispecie di reato. Tuttavia, Valsoia tenuto conto dell'elevato impatto dei reati informatici e del ricorso al lavoro agile (quale misura volta a contrastare la diffusione del Covid-19) che ha di fatto incrementato una possibile esposizione delle funzioni aziendali al rischio di commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati, ha comunque ritenuto necessario confermare i principi e le regole da rispettarsi in un protocollo 231 ad hoc, integrandolo con le regole stabilite nella Policy per l'utilizzo degli strumenti informatici nonché con tutte le altre regole istituite per il corretto e lecito trattamento dei dati in ossequio al GDPR.

Valsoia si impegna a svolgere un'attività di continuo monitoraggio delle aree sensibili a rischio reato, aggiornando di conseguenza la Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.

2.1.3 LA GESTIONE DEL RISCHIO

Ai fini della costruzione e dei successivi aggiornamenti del Modello, Valsoia ha valutato il proprio sistema di controlli, adeguandolo, all'occorrenza, in termini di capacità di contrastare efficacemente il rischio residuo di reato, ove identificato.

Pertanto, le attività di valutazione del rischio hanno altresì riguardato l'individuazione e misurazione del "Rischio Residuo di reato".

Il **Rischio Residuo di reato** rappresenta il valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto ed è stato calcolato tenendo conto dei seguenti fattori:



- la Probabilità di commissione del reato (P); e
- la Magnitudo (M), ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della commissione del reato presupposto.

Si riporta di seguito la tabella esemplificativa del calcolo del rischio residuo, come risultante dalla Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili:

						1
	LIV.	Probabilità=P	Magnitudo=M	R	$= P \times M$	Rischio Residuo
	1	BASSA	BASSA	1	÷ 2	BASSO
	2	MEDIA	MEDIA	3	÷ 5	MEDIO
	3	ALTA	ALTA	6	÷ 9	ALTO
		₩				
I	Livello di rischio P = Probabilità di commissione del reato. M = Magnitudo o gravità del reato, determinata alla luce delle sanzioni connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi. Per i reati presupposto che comportano sanzioni interdittive, è previsto il valore massimo (M=3).					
			•			
RISCHIO RESIDUO	MAGNITUDO	MEDIA (M=2) = sa grave aumentato fin ALTA (M=3) = sa dell'attività, sospen funzionali alla com	(=1) = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato; (=2) = sanzione pecuniaria: commissione reato singolo; pluralità di illeciti (sanzione illecito + entato fino al triplo); (=3) = sanzioni interdittive e pubblicazione della sentenza: interdizione dall'esercizio en sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni alla commissione del reato; sospensione definitiva, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, ecc. e l'eventuale revoca di quelli già commessi, pubblicazione sentenza.			
	RISCHIO RESIDUO Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile Probabilità (P). La Magnitudo (M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.					
RISCHIO RESIDUO	La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE .					entata da un SISTEMA di
ACCETTABILE	La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione , nonostante la puntuale osservanza dell'OdV dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001.					

Valsoia ha quindi predisposto un sistema di controllo volto ad eliminare i rischi di commissione di reati presupposto e, ove ciò non fosse possibile, a ridurre tali rischi ad un livello di "rischio residuo accettabile", così come inteso da Confindustria nelle sue Linee Guida.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Pag. 26 di 54
---	------------------

La soglia di accettabilità del rischio varia a seconda della natura del reato, in particolare:

- per i <u>reati dolosi</u> tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- per i <u>reati colposi</u> (in cui manca la volontà dell'evento lesivo) la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal Decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I presidi per l'eliminazione o riduzione del rischio applicabili vengono individuati:

- nel Codice Etico;
- nelle regole di condotta specificamente individuate in ogni attività sensibile;
- nelle procedure aziendali che regolano lo svolgimento delle attività in ogni area sensibile;
- nel sistema dei controlli dell'Organismo di Vigilanza;
- in specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire: i "Protocolli 231".

2.1.4 I PROCESSI SENSIBILI DI VALSOIA S.P.A.

Al fine di individuare i processi sensibili esposti a rischio reato, si è tenuta in considerazione l'attività svolta da Valsoia, nonché le variazioni dell'assetto societario e, in particolare è emerso che attualmente i processi aziendali a rischio reato (Processi Sensibili) riguardano principalmente:

- (a) i rapporti con la P.A.;
- (b) i delitti contro l'industria e il commercio;
- (c) i reati societari (tra cui il reato di corruzione tra privati) e i reati di market abuse;
- (d) i reati in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio;
- (e) i reati in violazione del diritto d'autore;
- (f) i reati in materia di salute e sicurezza;
- (g) i reati ambientali;
- i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato);
- (i) i delitti informatici, trattamento illecito di dati e cybersicurezza. In proposito, si precisa che sebbene la commissione di tali reati sia apparsa di remota commissione o improbabile realizzazione, Valsoia ha ritenuto necessario tenere analizzare attentamente le modalità con cui tali delitti potrebbero essere realizzati all'interno della società e quali sono le funzioni aziendali maggiorente esposte al rischio di commissione di tali reati;
- (j) i reati tributari e gli illeciti in materia di contrabbando

Gli altri reati previsti dal Decreto 231 qui non espressamente menzionati appaiono, allo stato, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili.

In particolare, nella realtà aziendale di Valsoia i Processi Sensibili - anche strumentali - riguardano principalmente le seguenti aree:

(a) rapporti con la P.A.

- in genere, la gestione dei rapporti a qualunque titolo con enti e/o funzionari pubblici, italiani e/o appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea;
- la gestione degli adempimenti in materia societaria;
- la gestione dei rapporti con fornitori, partner, consulenti (e agenti);
- la gestione delle attività per l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, certificazione,

abilitazioni, ecc. la gestione di eventuali contributi, finanziamenti e agevolazioni;

- la gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza o con autorità garanti (Consob, il Garante della Privacy, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.) e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento;
- la gestione dei rapporti in caso di ispezioni, verifiche e controlli da parte di enti pubblici (ad esempio, ARPA, ASL, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Ufficio disabili, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Commissioni Ispettive);
- la gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, e delle assunzioni obbligatorie, ivi inclusa la gestione del versamento dei contributi (INPS, INAIL);
- la gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- in genere, la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso (civile, amministrativo, penale, tributario, ecc.) in tutti gli stati e i gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- in genere, la gestione degli adempimenti di legge (quali, ad esempio, la gestione degli adempimenti in materia di tutela del trattamento dei dati personali, gestione degli adempimenti in materia fiscale, doganale e, in genere, relativi ai tributi, ecc.).

(b) delitti contro l'industria e il commercio

In base alle attività di Valsoia (produzione e commercializzazione di prodotti alimentari), in genere tutte le funzioni risultano potenzialmente esposte al rischio di illeciti contro l'industria e il commercio, con particolare riguardo ai reati alimentari e il processo sensibile maggiormente esposto riguarda le attività produttive e commerciali, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- l'approvvigionamento delle materie prime;
- la selezione e controllo dei fornitori;
- l'attività di distribuzione e vendita dei prodotti Valsoia;
- il controllo qualità sicurezza e igiene del processo produttivo;
- la ricettazione dei prodotti;
- l'etichettatura in genere, ivi comprese le indicazioni relative all'origine e provenienza e qualità dei prodotti o delle sostanze alimentari utilizzate;
- l'attività di marketing e pubblicità;
- la gestione dei resi/sottoprodotti/scarti di lavorazione;
- la gestione delle procedure di rintracciabilità;
- la gestione delle procedure di ritiro/richiamo;
- la gestione della logistica alimentare (trasporto, stoccaggio, mantenimento della catena del freddo):
- la progettazione e ideazione di marchi aziendali;
- l'attività di ricerca di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza;
- l'attivazione delle procedure per la registrazione dei marchi.

(c) reati societari (tra cui il reato di corruzione fra privati) e reati di market abuse

- gestione contabilità generale;
- predisposizione del bilancio/situazioni patrimoniali/relazioni, note e qualunque documento giuridicamente rilevante recante elementi economici, patrimoniali e finanziari;
- gestione dei rapporti con gli Azionisti, organi sociali, Società di Revisione, ecc.;
- gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di esercizio;
- trattamento delle informazioni privilegiate "price sensitive";
- gestione dei rapporti con clienti e fornitori, anche in fase di esecuzione del contratto;
- gestione dei rapporti infragruppo;



- gestione dei flussi monetari finanziari e, in generale, delle risorse finanziarie;
- gestione di operazioni straordinarie (acquisizioni di azienda o rami d'azienda, o di partecipazioni);
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e tenuta dei dati e documenti sui quali gli organi societari, la Società di Revisione e altre autorità o organismi di controllo possono esercitare le proprie verifiche.

Per il reato di <u>corruzione fra privati</u> (art. 2635 comma 3 c.c.) e per il reato di <u>istigazione alla corruzione tra privat</u>i (art. 2635-bis c.c.), i principali Processi Sensibili - anche strumentali- sono i sequenti:

- attività commerciali e di marketing in genere;
- negoziazione, stipula, gestione contrati attivi con società/enti che svolgono attività professionale e d'impresa, inclusa l'acquisizione di nuovi contratti;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con analisti finanziari, mass media, agenzia di rating, organismi di certificazione, valutazione conformità, ecc.;
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti, anche per materie prime;
- gestione dei contratti per l'acquisto dei beni e servizi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.);
- gestione dell'attività di ricerca e sviluppo;
- gestione dei documenti contabili societari e rilascio di attestazioni;
- possesso di informazioni privilegiate;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle operazioni straordinarie societarie (acquisizione di rami di azienda, partecipazioni, ecc.);
- selezione, assunzione e gestione del personale.

(d) reati in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio

- gestione del processo acquisti e rapporti con fornitori/partners;
- gestione del processo vendite ed incassi e rapporti con i clienti;
- in genere, gestione della tesoreria e della piccola cassa;
- in genere, gestione dei flussi finanziari in entrata;
- eventuale esecuzione di pagamenti/incassi in contanti;
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contatti di mandato, consulenza e procacciamento;
- gestione degli investimenti;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- operazioni infragruppo.

(e) reati in violazione del diritto d'autore

Tutte le attività che riguardano la gestione dei marchi e dei brevetti e, in generale, tutte e attività comportanti uso di brevetti, marchi, software e/o banche dati di proprietà altrui.

(f) reati in materia di salute e sicurezza

In genere, sono risultate sensibili tutte le attività aziendali (sia svolte presso la sede direzionale-amministrativa di Bologna, sia svolte presso lo stabilimento di Serravalle Sesia, sia svolte presso terzi).

In particolare, le macro aree/settori/processi sensibili a rischio reato risultano:

- in genere, gestione del sistema di sicurezza e tutte le attività aziendali;



- definizione e organizzazione dei ruoli e delle responsabilità e attività connesse alla tutela e salute sul lavoro;
- individuazione e valutazione dei rischi e predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, ivi inclusa l'individuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, nonché la predisposizione, adozione e attuazione delle misure previste nei predetti documenti;
- attività svolte presso lo stabilimento industriale di Serravalle Sesia, in particolare la gestione del rischio produzione e gestione degli impianti e stoccaggi presenti presso lo stabilimento di Serravalle Sesia (produzione calore, produzione freddo, produzione aria compressa, approvvigionamento idrico, impianto elettrico, prevenzione incendi, trattamento acque, trattamento di sterilizzazione, stoccaggio di materie prime e semilavorati, stoccaggio di lubrificanti, stoccaggio gas tecnici, stoccaggio materiali di scarto/sottoprodotti);
- nomina di RSPP e medico competente;
- rapporti con RSPP, RLS, medico e autorità competenti;
- gestione dei rapporti con le autorità;
- assegnazione delle mansioni, attività informativa e formativa;
- verifica dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni da parte dei lavoratori;
- gestione dei cespiti aziendali;
- verifica dell'adeguatezza e idoneità degli impianti, apparecchiatore e dotazioni di lavoro;
- gestione dei rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e supervisione delle attività affidate ad imprese di manutenzione;
- acquisizione e conservazione della documentazione/certificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attività di controllo e monitoraggio;
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai luoghi di lavoro, designazione del Datore di Lavoro e predisposizione del budget;
- collaborazione nella gestione delle predette attività.

(g) reati ambientali

Tutte le attività che riguardano:

- gestione delle attività produttive presso lo stabilimento industriale di Serravalle Sesia (in generale, la produzione di tutti i prodotti alimentari Valsoia);
- detenzione di ammoniaca;
- scarichi e emissioni;
- identificazione e classificazione rifiuti;
- raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti;
- recupero e riutilizzo di rifiuti speciali (ivi incluso l'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione della soia/riso/avena denominati OKARA/OKIRA);
- gestione e manutenzione degli impianti di Valsoia.

(h) reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- assunzione e gestione in genere del personale;
- determinazione mansioni, orari di lavoro e degli aspetti attinenti alle attività lavorative;
- gestione delle formalità per l'ingresso di stranieri (cittadini di paesi terzi extra UE) nel territorio italiano;
- selezione partners e negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti.

(i) reati informatici, trattamento illecito di dati e cyber-sicurezza



- in genere, gestione dei sistemi informatici o telematici;
- possesso, utilizzo e, in generale, gestione delle firme elettroniche;
- definizione standard di comportamento;
- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti;
- gestione dei sistemi di *hardware* e *software* e beni relativi e connessi;
- gestione della sicurezza del sistema IT aziendale;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT;
- controlli e monitoraggi;
- gestione della sicurezza fisica e logica;
- gestione dell'acquisto, anche tramite funzioni centralizzate del Gruppo, di strumenti *hardware* e *software* e della manutenzione evolutiva e correttiva.

(I) reati tributari e illeciti in materia di contrabbando

- gestione anagrafica clienti e fornitori;
- gestione della supply chain, processo di selezione fornitori e attività di verifica e monitoraggio del fornitore; processo acquisti;
- gestione della contabilità in generale, ciclo attivo e ciclo passivo: tenuta della contabilità; gestione fatturazione, registrazione fatture o documenti contabili nelle scritture contabili obbligatorie; detenzione fatture o documenti a fine di prova (nei confronti dell'amministrazione finanziaria);
- gestione delle attività volte alla determinazione dell'ammontare de tributi, imposte; determinazione dei crediti oggetto di compensazione; compilazione della dichiarazione dei redditi e identificazione degli elementi attivi o passivi da riportare;
- presentazione della dichiarazione dei redditi imposte sul valore aggiunto;
- processi di archiviazione della documentazione a supporto post-dichiarazione;
- attività di import and export.

2.1.5 LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DEL MODELLO DI VALSOIA S.P.A.

Il Modello di Valsoia si prefigge lo scopo di:

- migliorare la corporate governance di Valsoia, riducendo ad un livello accettabile i rischi di commissione di reati;
- rendere consapevoli i dipendenti interessati e quanti operano per e con Valsoia che la commissione di un reato (o anche il mero tentativo) – anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse di Valsoia rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico di Valsoia e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti di Valsoia;
- individuare i comportamenti che sono condannati da Valsoia, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui Valsoia intende ispirarsi ed attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;
- consentire il monitoraggio dei settori di attività a rischio reato e l'intervento tempestivo per prevenire ed impedire la commissione dei reati;
- prevenire la commissione di reati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello:

- i principi e le disposizioni contenuti nella presente parte generale Modello (il Modello illustra tra l'altro le disposizioni del Decreto 231, la funzione del Modello di Valsoia, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni);
- i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico di Valsoia (tale Codice Etico è uno strumento di portata generale che stabilisce i principi etici fondamentali che Valsoia intende rispettare e far



rispettare nello svolgimento delle attività aziendali a tutela della sua cultura aziendale, reputazione ed immagine nel mercato);

- i Protocolli predisposti ai fini del Decreto 231 (parti speciali e protocolli) (di seguito i "Protocolli 231")
 e le regole e procedure aziendali e di corporate governance adottate da Valsoia, ivi comprese le
 regole e procedure aziendali richiamate nei Protocolli 231 e che integrano le prescrizioni ivi
 contenute;
- la Whistleblowing Policy;
- · il sistema disciplinare;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (una volta adottato dallo stesso organismo);

I predetti principi, regole, procedure, protocolli, *policies* e sistemi costituiscono, nel loro insieme, il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Valsoia e che coloro che operano per e con Valsoia sono tenuti a rispettare.



2.2 CORPORATE GOVERNANCE DI VALSOIA S.P.A.

2.2.1 PREMESSE

Valsoia S.p.A. (in forma estesa "Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A." o in sigla anche "V.B.S. S.p.A.") è un'azienda italiana nata nel 1990 dall'idea del suo fondatore Lorenzo Sassoli de Bianchi di sfruttare le elevate proprietà nutrizionali della soia per offrire una valida risposta dietetico-alimentare alla crescente domanda di salute e benessere. Attualmente, Valsoia è attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari di largo consumo, con particolare attenzione all'alimentazione salutistica.

I prodotti di Valsoia sono distribuiti principalmente nei supermercati e ipermercati della grande distribuzione italiana attraverso i seguenti marchi principali: Valsoia Bontà e Salute, Vitasoya, Naturattiva, Santa Rosa, Diete.Tic e BlueNyx e Loriana.

Si precisa che, con specifico riferimento ai prodotti a marchio Loriana, Valsoia ha acquisito da De.Co Industrie il ramo di azienda relativo alla Piadina Loriana, con decorrenza dal 30 dicembre 2020; tale nuovo prodotto rientra nella divisione Food insieme a Santa Rosa e Diete.Tic. L'acquisizione non ha portato modificazioni all'esistente filiera di approvvigionamento di Valsoia in quanto la produzione della piadina prosegue presso De.Co Industrie negli attuali stabilimenti di Forlì.

Valsoia è inoltre distributore esclusivo in Italia dei cereali a marchio Weetabix. In aggiunta, in forza di accordo perfezionato nel mese di dicembre 2020 con Weetabix Ltd, dal 1° gennaio 2021, Valsoia è altresì distributore esclusivo sul territorio italiano dei cerali per la prima colazione di marchio OREO's, la cui produzione e commercializzazione è stata concessa in licenza a Weetabix Ltd. da Mondelez International (titolare del marchio).

Dal 2006 Valsoia è quotata alla borsa di Milano (segmento MTA). A seguito dell'aumento di capitale autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020, conseguente all'esecuzione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti della società (Piano di Stock Option 2019-2022), le partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c) TUF) risultano essere distribuite come segue:

AZIONISTI RILEVANTI (percentuale superiore al 5%)	Quota % su Capitale Ordinario	
FINSALUTE S.r.I.*	61,273%	
TRUST KOBRA	7,254%	
FURIO BURNELLI	5,253%	

(*) Finsalute S.r.l. è società controllata da Lorenzo Sassoli de Bianchi, il quale possiede il 100,00% del capitale sociale di quest'ultima; l'usufrutto sul 3% delle quote di Finsalute S.r.l. è a beneficio della coniuge Vera Cesari.

Valsoia ha la propria sede legale nel Comune di Bologna e il proprio stabilimento industriale a Serravalle Sesia (VC) ove vengono sviluppati i prodotti e dove risiede il nucleo produttivo di base. Valsoia non dispone attualmente di sedi secondarie.

Alla data del 19 marzo 2021, la struttura operativa comprende, oltre a Valsoia S.p.A., la società interamente controllata Valsoia Pronova d.o.o. con sede in Lubiana, Via Dolenjska Cesta 24 (Slovenia), capitale sociale di 100.000,00 Euro, amministrata dal Dott. Nicola Mastacchi e attiva nella distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari in Slovenia e territori limitrofi.

In particolare, Valsoia Pronova d.o.o. distribuisce prodotti a marchio Valsoia e Pema (prodotti da forno provenienti dalla Germania) che vengono stoccati presso magazzini di terzi sotto la supervisione della divisione export di Valsoia. In aggiunta ai rapporti commerciali, tra Valsoia e Valsoia Pronova d.o.o. intercorrono rapporti *intercompany* di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, Valsoia ha per oggetto principale l'attività di:

 produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, nonché commercio, anche attraverso l'acquisizione di punti vendita, di qualsiasi prodotto di natura alimentare in Italia e all'estero;

VALSOIA.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Pag. 33 di 54
BONIAESALUIE		35 UI 3

 assunzione di rappresentanze e concessioni di vendita e distribuzione o simili per l'Italia e per l'estero di prodotti alimentari ed altri.

2.2.2 SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE ADOTTATO DA VALSOIA S.P.A.

Valsoia è organizzata secondo il sistema di amministrazione tradizionale e, pertanto, lo Statuto prevede i seguenti organi sociali:

- l'Assemblea degli Azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione (composto da 5 a 9 membri);
- il Collegio Sindacale (composto da 3 membri effettivi e due supplenti).

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/98.

Valsoia non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c.

2.2.3 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e allo Statuto sociale obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in conformità a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2365 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno; per eventuali integrazioni delle materie all'Ordine del Giorno, si applicano le disposizioni statutarie e del D. Lqs. n. 58/98.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi ai sensi di legge ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altro Consigliere eletto dai presenti.

Possono intervenire o farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, i titolari di voto nel rispetto delle formalità previste nello Statuto.

2.2.4 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di Statuto e in applicazione delle norme del D. Lgs. n. 58/98, l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su liste di candidati e gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Inoltre, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di sette componenti, almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve/devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci (ai sensi del D. Lgs. n. 58/98).

L'amministrazione di Valsoia è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 9 componenti, di cui un Presidente, un Vice Presidente, un Amministratore Delegato che riveste altresì la carica di Direttore Generale e 6 Consiglieri senza cariche o deleghe. Nel rispetto delle norme statutarie e di legge, due dei componenti del Consiglio sono in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 147-ter, comma 4 e 148 comma 3 TUIF.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2020, il Consiglio ha altresì nominato un Presidente Onorario, esterno al Consiglio di Amministrazione, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria come dagli articoli 20 e 21 dello Statuto, salvo quanto per legge riservato all'Assemblea, ed è competente (tra l'altro) ad assumere deliberazioni concernenti:



- l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- l'incorporazione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

I compiti e poteri di amministrazione e controllo risultano ripartiti in seno al Consiglio in ossequio a quanto previsto nello Statuto sociale, nonché attribuiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi componenti del Consiglio, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Istituzionalmente, l'Amministratore Delegato assicura operativamente che la gestione di Valsoia (nel suo complesso) sia in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato assicura quindi lo sviluppo di Valsoia nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi societari.

Inoltre, l'Amministratore Delegato – in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 - svolge i compiti e le funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dei luoghi di lavoro e dell'ambiente, interno ed esterno, ed assicura – anche tramite le funzioni aziendali incaricate - la diffusione della politica della qualità.

L'Amministratore Delegato riveste altresì la carica di Responsabile dell'industria alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 178/2002 (e loro successive modifiche e integrazioni) ed è responsabile dell'applicazione e attuazione di tutte le norme vigenti per la produzione, acquisto, importazione, trasporto, confezionamento, imballaggio, conservazione, spedizione, etichettatura e commercializzazione delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti e comunque di tutti i prodotti commercializzati da Valsoia, siano essi a marchio proprio che di diverse persone giuridiche.

La rappresentanza legale di Valsoia (anche in giudizio) e il potere di firma sociale spettano, secondo quanto stabilito nello Statuto, al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia non ha ritenuto di istituire un comitato esecutivo in ragione delle deleghe operative conferite all'Amministratore Delegato.

Sin dal 2016, ai fini di una migliore gestione e coordinamento delle attività aziendali, il Direttore Generale ha riunito con cadenza mensile, i direttori di funzione apicale in un comitato, denominato "Comitato Dirigenti", avente natura consultiva senza alcun potere autonomo di gestione o di rappresentanza.

2.2.5 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato secondo le modalità del voto di lista, in conformità alle disposizioni statutarie e di legge, ivi incluse le disposizioni del D. Lgs. n. 58/98 e del Regolamento Consob. Lo Statuto altresì disciplina la nomina del Collegio Sindacale in mancanza di liste di candidati o in caso di una sola lista (cfr., art. 24 Statuto).

Il Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni di legge, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili adottati da Valsoia e sul loro concreto funzionamento, nonché svolge le funzioni di vigilanza previste per il Collegio Sindacale di società quotate.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercita i propri doveri e poteri, in autonomia, senza alcuna ingerenza da parte di qualsiasi esponente di Valsoia.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati da Valsoia e sul loro concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria funzione, ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.



La segnalazione deve essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In mancanza di riscontro da parte dell'organo amministrativo (sia nel caso di totale inerzia degli Amministratori sia nel caso di riscontri inadeguati), il Collegio Sindacale avrà l'onere di informare gli organismi di assistenza alla crisi (c.d. "procedure d'allerta").

Il Collegio Sindacale verifica il suo corretto ed efficace funzionamento e l'adeguata composizione del Collegio Sindacale in osseguio alle disposizioni applicabili all'autovalutazione del Collegio Sindacale.

2.2.6 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti di legge, in applicazione delle disposizioni di legge.

Attualmente, la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, nominata dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La società di revisione, nell'ambito della propria funzione, ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In mancanza di riscontro da parte dell'organo amministrativo (sia nel caso di totale inerzia degli Amministratori sia nel caso di riscontri inadeguati), la società di revisione avrà l'onere di informare gli organismi di assistenza alla crisi (c.d. "procedure d'allerta").

2.2.7 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

In conformità alle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, ha provveduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari, verificando il possesso dei relativi requisiti (preparazione in materie economiche ed esperienza professionale commisurate all'incarico).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni di legge e al medesimo sono stati conferiti i poteri di firma ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.

2.2.8 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VALSOIA S.P.A.

La struttura organizzativa di Valsoia rispetta il principio di separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le varie risorse aziendali.

Valsoia è dotata di un Organigramma Generale nonché di Organigrammi per funzioni i quali vengono comunicati e diffusi all'interno di Valsoia. Detti organigrammi vengono dettagliati e costantemente aggiornati in base alle modifiche strutturali e cambiamenti intervenuti. Gli organigrammi di Valsoia riflettono il sistema di gestione delle funzioni e della sicurezza all'interno dell'azienda. Si allega al presente Modello sub Allegato A) l'attuale Organigramma Generale adottato Valsoia.

In caso di modifiche dell'Organigramma, è competenza del Consiglio di Amministrazione valutare se sia necessario aggiornare il Modello di Valsoia, ovvero se sia sufficiente procedere alla semplice sostituzione dell'organigramma stesso.

Al fine di meglio comprendere il predetto organigramma, si riporta un prospetto della composizione della struttura organizzativa di Valsoia:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro del Comitato di Gestione. Nell'ambito dei poteri di gestione conferiti dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio elabora proposte di strategie aziendali e supervisiona le stesse, monitora e valuta eventuali opportunità di acquisizione (M&A), disamina preliminarmente con il Direttore Generale il piano annuale (budget) e le revisioni dello stesso budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, monitora costantemente l'andamento di Valsoia anche in relazione agli obiettivi di budget nonché supervisiona le strategie di comunicazione e provvede alla validazione delle iniziative che coinvolgono l'azienda e i suoi prodotti.



Direttore Generale/Amministratore Delegato: il Direttore Generale/Amministratore Delegato è membro del Comitato di Gestione e risponde al Consiglio di Amministrazione e (i) si occupa, tra l'altro, di provvedere a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione con la responsabilità della direzione ordinaria di Valsoia. Elabora il budget di Valsoia da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e, con riferimento al budget approvato, provvede ad attuare tutte le attività di ordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti; (ii) in qualità di Datore di Lavoro è responsabile dell'applicazione ed attuazione di tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; (iii) è inoltre responsabile dell'applicazione ed attuazione di tutte le norme in materia di ambiente interno ed esterno e, di conseguenza, di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo; (iv) in qualità di Responsabile dell'industria alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 178/2002 (e loro successive modifiche e integrazioni), è responsabile dell'applicazione e attuazione di tutte le norme vigenti per la produzione, acquisto, importazione, trasporto, confezionamento, imballaggio, conservazione, spedizione, etichettatura e commercializzazione delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti e comunque di tutti i prodotti commercializzazi da Valsoia, siano essi a marchio proprio che di diverse persone giuridiche.

Inoltre, in virtù della procura speciale a rogito del Notaio Dott. Carlo Vico del 25 maggio 2017 n. 131769/41229 sono stati conferiti al Direttore Generale specifici poteri risultanti da detta procura, ivi compresi:

- poteri di gestione per la concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione e l'elaborazione del budget;
- ampi poteri di rappresentanza tra i quali poteri in materia di vendite e acquisti, logistica e distribuzione e adempimenti connessi, piani e proposte di acquisizione, rapporti di lavoro (compreso il potere di assumere o licenziare dipendenti ad esclusione del personale dirigente stabilendone le relative mansioni e condizioni economiche), nomina e revoca di agenti e rappresentanti, nonché in generale il potere di rappresentare la Società in giudizio, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e a ogni pubblica amministrazione, centrale o locale (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Commissioni Tecniche Edilizie, UTE, ecc.)
- Direttore Centrale Consumer Marketing e Trade Marketing: è membro del Comitato di Gestione e risponde direttamente al Direttore Generale. Propone la strategia commerciale e di posizionamento dei brands di Valsoia, nonché le politiche e i piani di trade marketing sulla base delle linee guida ricevute e concordate con la Direzione Generale. Coordina a tal fine, le Direzioni Marketing e Trade Marketing e le relative strutture, collaborando inoltre con la Funzione Vendite alla elaborazione delle politiche commerciali e dei piani di trade marketing. Il Direttore Centrale Marketing e Trade Marketing propone iniziative di comunicazione istituzionale e commerciale (ABL e BTL) e assicura, in collaborazione con il Direttore Media & Consumer Relations e con le altre direzioni coinvolte, la realizzazione di quelle approvate. Elabora e propone l'evoluzione del portafoglio prodotti in Italia e all'Estero, per tutti i Brands di Valsoia coerentemente alle opportunità di mercato ed alle politiche condivise. Si avvale a tal fine della collaborazione della Direzione Ricerca e Sviluppo. Ha il potere di acquistare, di concerto con la Direzione Acquisti e Logistica, materiali e/o servizi promozionali entro il limite massimo annuo di spesa definito nella delega.
- Direttore Vendite Italia: la funzione è membro del Comitato di Gestione e riporta alla Direzione Generale e propone e contribuisce alla definizione delle politiche commerciali di Valsoia sulla base delle linee guida ricevute dalla Direzione Generale, sviluppate nei piani marketing, trade marketing e vendite annuali. È responsabile, tra l'altro, della realizzazione degli obiettivi commerciali contenuti nei piani di marketing, in particolare per quanto riguarda distribuzione, volumi di vendita e relativi mix, sul mercato nazionale, nel rispetto delle condizioni e dei ricavi "netti-netti" unitari a budget, proponendo piani di sviluppo per nuovi canali di vendita Italia e per le relative politiche commerciali. Autorizza e approva accordi periferici con clienti e note di credito e di debito entro il limite massimo annuo di spesa definito nella delega. Definisce contratti di fornitura di beni e/o servizi nelle aree di propria competenza per impegni di importo definiti nella delega. Ove previsto, sottopone all'approvazione del Direttore Generale i contratti e gli ordini di durata pluriennale o di importo superiore a quello previsto nella delega.
- Direzione Organizzazione e Controllo: la funzione è membro del Comitato di Gestione ed è incaricata dell'elaborazione, in accordo con il Direttore Generale e il Comitato di Gestione, delle linee guida per la valutazione e lo sviluppo dell'organizzazione di Valsoia. Propone ed implementa: (i) le politiche ed i processi aziendali in materia di reporting gestionale e di budgeting, in coordinamento con la contabilità analitica, al fine di garantire la partecipazione attiva di tutte le Direzioni; (ii) il piano strategico dei sistemi Informativi in armonia con i piani di sviluppo aziendali. Monitora l'attuazione delle direttive e dei piani aziendali nei termini e nei tempi previsti. Il Direttore OC, inoltre, garantisce il corretto



funzionamento e l'implementazione dei sistemi informativi aziendali in linea con lo sviluppo di Valsoia, valutandone l'adeguatezza e proponendo azioni di miglioramento; è responsabile del *budget* IT e della realizzazione del piano di attuazione. La funzione collabora, al pari delle altre Direzioni, con la Direzione Generale al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto ed esercita i poteri di gestione assegnati, anche attraverso la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali. Il Direttore OC ha il potere di definire contratti di fornitura di prodotti e/o servizi nelle aree di propria competenza per impegni entro il limite massimo di spesa definito nella delega, nonché di sottoporre all'approvazione del Direttore Generale i contratti e gli ordini di durata pluriennale o di importo superiore a quello definito nella delega.

- Direzione Amministrazione e Finanza, HR e Legal: la funzione è membro del Comitato di Gestione ed è responsabile della tutela del patrimonio aziendale tramite l'ordinaria tenuta della contabilità. assicurando il rispetto delle leggi e regolamenti in materia, e mediante la pianificazione ed il controllo degli asset economico-finanziari. La funzione, inoltre, assicura la disponibilità dei mezzi finanziari necessari secondo i piani concordati e ricorrendo alle forme di finanziamento o di investimento più convenienti. Il Direttore AF, rispondendo al Consiglio di Amministrazione, ricopre il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 58 del 1998 e pertanto fornisce le informazioni corrette, veritiere e tempestive sulla situazione economica e patrimoniale alla direzione aziendale, ai soci, agli investitori, all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti competenti e ai terzi, con il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ulteriori procedure amministrative e contabili e/o modifiche e integrazioni delle procedure vigenti. Inoltre, la funzione Direzione Amministrazione e Finanza garantisce e implementa, in accordo con la Direzione Generale, l'adeguata gestione del personale dipendente, individuando gli strumenti e metodi necessari così da favorire il coinvolgimento, la crescita, lo sviluppo del personale in linea con gli obiettivi aziendali generali e gli obiettivi di ruolo assegnati, aggiornando periodicamente le job description. Infine, la funzione Direzione Amministrazione e Finanza garantisce il supporto per tutte le tematiche che abbiano implicazioni e risvolti legali alle diverse funzioni aziendali, contribuendo a diffondere la conoscenza delle normative vigenti da parte dei dipendenti. Il Direttore AF ha i seguenti poteri di firma: (i) definire contratti di fornitura di prodotti e/o servizi nelle aree di propria competenza per impegni entro il limite massimo di spesa definito nella delega, nonché di sottoporre all'approvazione del Direttore Generale i contratti e gli ordini di durata pluriennale o di importo superiore a quello definito nella delega; (ii) ricevere incassi ed effettuare pagamenti mediante utilizzo dei conti correnti di Valsoia, anche allo scoperto e con firma congiunta, nei limiti dei fidi concessi e compiere ogni operazione bancaria di natura ordinaria definendone le condizioni con gli Istituti di Credito.
- Direttore Logistica e Acquisti: la funzione è membro del Comitato di Gestione e risponde direttamente al Direttore Generale e assicura la disponibilità dei beni e servizi in funzione delle esigenze aziendali, nel rispetto degli obiettivi di tempo, qualità, competitività di costo e quantità definiti dai piani di fabbisogno aziendali e/o di volta in volta concordati con le diverse direzioni aziendali (eccetto le aree non di specifica competenza). Il Direttore Logistica e Acquisti garantisce il presidio e la conoscenza delle opportunità esistenti sul mercato di fornitura, perseguendo ogni possibile forma di efficienza. Gestisce le richieste e gli ordini di acquisto e definisce i contratti di fornitura entro il limite massimo di spesa definito nella delega.
- Direttore Tecnico: la funzione è membro del Comitato di Gestione e risponde direttamente al Direttore Generale ed è responsabile di assicurare il rispetto di tutte le norme vigenti inerenti la produzione, i materiali impiegati (alimentari e non), l'acquisto, l'importazione, il trasporto, il confezionamento, l'imballaggio, la conservazione, la spedizione, l'etichettatura e la commercializzazione (in Italia e per gli altri paesi di destinazione) delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, e comunque di tutti prodotti commercializzati da Valsoia, siano essi a marchio proprio che di diverse persone giuridiche, il tutto in piena autonomia decisionale e di spesa, onde immettere sul mercato prodotti alimentari sicuri e comunque conformi alla normativa vigente. Garantisce la corrispondenza della qualità dei prodotti agli standard qualitativi definiti.

Implementa i piani di lancio di nuovi prodotti nei tempi e modalità concordate con il consumer marketing e propone a quest'ultimo nuovi prodotti o modiche a quelli esistenti nel rispetto delle linee guida concordate.

Avvalendosi anche della collaborazione della Direzione di Stabilimento, assicura il corretto funzionamento dello Stabilimento in termini di impianti, macchinari, immobili ed organizzazione garantendo la produzione dei beni richiesti nel delle normative vigenti.

Inoltre, propone gli investimenti, e gli altri interventi di natura ordinaria o straordinaria unitamente al piano di sviluppo tecnologico della Società sulla base delle linee guida concordate assicurando la piena applicazione delle azioni approvate. Infine, contribuisce allo sviluppo della Società, nel rispetto delle



linee guida indicate, proponendo interventi migliorativi nell'ambito della sua o di altre funzioni aziendali.

Direttore dello Stabilimento e RSPP: la funzione risponde, per quanto attiene alla direzione di Stabilimento alla Direzione Tecnica e, per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, al Datore di lavoro. Assicura la produzione dei beni alle scadenze previste nel rispetto dei livelli qualitativi e di costo definiti. Garantisce il buon funzionamento della Stabilimento per quanto riguarda impianti, marchi, immobili ed organizzazione degli operatori. In accordo con la Direzione Tecnica, è inoltre responsabile della ricerca cosante di miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fattori produttivi. In qualità di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di Valsoia, assicura il rispetto delle leggi e regolamenti in materia di qualità, ambiente e sicurezza per tutti gli stabilimenti, sedi e unità locali, ivi incluse ove presenti le società controllate. Assicura inoltre il rispetto delle leggi, regolamenti e contratti in materia di lavoro dipendente o similare.



3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire incarichi a persone estranee al Consiglio (ad esempio, uno o più direttori generali), determinandone attribuzioni, facoltà e compensi e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e istituire altri comitati, con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, a norma e nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, anche disgiuntamente ed anche con facoltà di delega, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché conferire speciali incarichi a singoli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli Amministratori Delegati o avocare le operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

Il potere di rappresentare Valsoia ed i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali nel rispetto delle norme di *corporate governance* stabilite dalla legge e dallo Statuto sociale e prevedono, ove necessario, i limiti di approvazione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente;
- Furio Burnelli, Vice Presidente;
- Andrea Panzani, Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- Susanna Zucchelli, Consigliere indipendente;
- Francesca Postacchini, Consigliere;
- Gregorio Sassoli de Bianchi. Consigliere:
- Camilla Chiusoli, Consigliere indipendente;
- Patrizia Fogacci, Consigliere;
- Marco Montefameglio, Consigliere

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2020, il Consiglio ha altresì nominato quale Presidente Onorario, il Sig. Cesare Doria de Zuliani, esterno al Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha attributo al Presidente del Consiglio e all'Amministrazione Delegato-Direttore Generale specifiche deleghe, calibrate in funzione dei ruoli e responsabilità conferiti a ciascun componente del Consiglio.

Attesa l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, è responsabilità Consiglio di Amministrazione valutare se – a seguito di future possibili modifiche della composizione del Consiglio - sia necessario provvedere a un aggiornamento del Modello, ovvero se sia sufficiente modificare la lista dei componenti del Consiglio. In tal caso, tutti gli Amministratori sono disgiuntamente autorizzati a sostituire il sopraesposto elenco.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a nominare dei Procuratori Speciali, conferendo loro specifici poteri in relazione ai ruoli, funzioni e compiti rispettivamente assegnati. In particolare, così come risulta dalla visura ordinaria di Valsoia, sono stati nominati Procuratori Speciali:

- 1. Andrea Panzani;
- 2. Nicola Mastacchi
- 3. Matteo Marangoni;
- 4. Stefano Bertona;
- Sergio Boccacci.



Il Consiglio ha inoltre provveduto a definire, tramite deleghe, i compiti e responsabilità delle funzioni aziendali di vertice, in aggiunta al Direttore Generale, tra cui:

- 1. Direzione dello Stabilimento di Serravalle Sesia;
- 2. Direzione Logistica e Acquisti;
- 3. Direzione Vendite Italia;
- 4. Direzione Amministrazione, Finanza;
- 5. Direzione Organizzazione e Controllo;
- 6. Direzione Centrale Consumer Marketing e Trade Marketing;
- 7. Direzione Tecnica.

Tutti i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai procuratori speciali e/o ai responsabili di funzione di Valsoia sono soggetti a limitazioni e restrizioni, anche di spesa.

I poteri, come attributi, consentono di identificare:

- √ il soggetto delegante e la fonte dei suoi poteri;
- ✓ il soggetto delegato;
- √ l'oggetto della delega;
- √ i limiti, le restrizioni e le modalità di esercizio della delega.

I poteri conferiti da Valsoia sono stati puntualmente depositati presso il Registro delle Imprese di Bologna e risultano dalla Visura aggiornata di Valsoia.

Inoltre, le procedure aziendali delineano gli obblighi e le limitazioni dei poteri autorizzativi e di firma di ciascun esponente aziendale, individuando nello specifico le attività alle quali si applicano ed i livelli di approvazione richiesti.

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Valsoia dispone di un sistema organizzativo e di controllo (ivi compreso il sistema di gestione della sicurezza) strutturato che consente una consapevole gestione delle attività aziendali e dei rischi tramite una loro idonea regolamentazione.

Le procedure adottate da Valsoia consentono di rispettare una serie di principi di controllo, tra cui:

- tracciabilità delle operazioni ed attività: ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; pertanto, per ogni operazione svolta da Valsoia, le procedure consentono di predisporre un adeguato supporto documentale che consente di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. In sostanza, ogni operazione segue degli standard documentali che regolano nel dettaglio ciascuna attività aziendale. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate;
- separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo; l'osservanza di tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno di Valsoia, in base al quale diverse funzioni sono coinvolte nella gestione di un'attività aziendale e ciascuna segue una specifica fase dell'attività aziendale. Pertanto, soggetti e funzioni separati hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla, il tutto in base alla struttura organizzativa di Valsoia. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all'interno di Valsoia; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo è documentato in forza degli standard documentali e delle procedure applicate da Valsoia. In particolare, per ogni operazione è previsto un adeguato supporto documentale su cui è possibile procedere all'effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, nonché verificato l'operazione stessa.

I predetti principi sono rigorosamente applicati da Valsoia in tutte le attività aziendali, ivi compresi:

- ✓ i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ le attività relative ad eventuali finanziamenti, agevolazioni, contributi pubblici;
- √ la gestione delle consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
- √ la gestione di sponsorizzazioni nonché omaggi, donazioni e liberalità;
- ✓ la gestione del sistema informatico, ivi incluse delle credenziali di accesso a sistemi informativi e telematici di terzi:
- ✓ i rapporti infra-gruppo;
- √ i rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione;
- ✓ le attività relative ad operazioni straordinarie e, in genere, la redazione e pubblicazione di documenti societari;
- ✓ la gestione della contabilità e delle risorse finanziarie;
- √ la gestione della liquidità;
- √ la gestione del ciclo acquisti;
- √ la gestione delle attività commerciali;
- √ la gestione del personale;
- √ la gestione della sicurezza;
- ✓ la gestione dell'ambiente, interno ed esterno.

I principali sistemi informativi utilizzati da Valsoia sono:

- SAP, per lo svolgimento di tutte le attività gestionali;



- DOC FINANCE, per la gestione dei rapporti con le banche.

La gestione delle risorse garantisce la verificabilità e tracciabilità delle spese nonché l'oculatezza delle medesime, mirando ai seguenti obiettivi:

- √ definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e le finalità del loro impiego, tramite la valutazione programmazione e predisposizione del budget;
- ✓ rilevare gli eventuali scostamenti rispetto al budget, attivando le procedure applicabili e gestendo tali
 scostamenti in ossequio a quanto ivi previsto (analisi ed approfondimenti, adeguamento del budget);
- ✓ costante controllo e monitoraggio delle spese e dei costi sostenuti.

Con specifico riferimento alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, Valsoia ha previsto un piano di monitoraggio che si sviluppa attraverso una programmazione temporale delle verifiche (a frequenza periodica), l'attribuzione di compiti e responsabilità, la descrizione delle metodologie da seguire, nonché le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi, come risultanti dal Protocollo 231 – Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione all'informativa finanziaria, in base al Modello di Controllo Interno Amministrativo-Contabile ("Modello di Controllo Interno"), i controlli si suddividono in controlli di linea (assegnati formalmente alle diverse funzioni e unità operative aziendali coinvolte), controlli di secondo livello (di monitoraggio e valutazione dei rischi assegnati al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari) e controlli di terzo livello (di verifica e monitoraggio indipendente dell'effettiva attuazione del Modello di Controllo Interno assegnati a consulenti esterni specializzati in attività di *Internal Audit*). Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari è responsabile dell'implementazione delle procedure amministrative e contabili e del Modello di Controllo Interno.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

La scelta di Valsoia di dotarsi di un proprio Organismo di Vigilanza trova fondamento nell'art. 6 del Decreto 231 ove è previsto che l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente dalla commissione di reati presupposto a condizione che l'organo dirigente abbia, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di suggerirne l'aggiornamento (qualora necessario) a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo: l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Valsoia può essere di composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all'atto di nomina dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione di Valsoia.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il diverso periodo di tempo stabilito al momento della nomina (inferiore o superiore). Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, interni od esterni a Valsoia, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l'assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni, , come ad esempio i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 385/1993. Ivi inclusi i seguenti principali requisiti:

- assenza di conflitti di interessi;
- inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità;
- assenza di legami di parentela con gli Amministratori della Società o di altre società del Gruppo.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere affidate al Collegio Sindacale.

La selezione dei componenti deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché comunicare senza ritardo al Consiglio di Amministrazione la presenza di eventuali condizioni ostative.



In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 7 (sette) componenti. Al momento della nomina dell'Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, il Consiglio di Amministrazione ne designa il Presidente. In mancanza, l'Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente. Ove il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati scadano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione riconoscere, al momento della nomina o anche successivamente, l'emolumento al componente/ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, secondo le determinazioni che il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, adotterà.

* . * . *

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2016, data in cui Valsoia si è formalmente dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e resterà in carica sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 ed è composto da 3 membri, ossia:

- il Dott. Gianfranco Tomassoli, Presidente dell'Organismo di Vigilanza (e Presidente del Collegio Sindacale);
- l'Avv. Giulia Benini, componente interno dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Avv. Maria Luisa Muserra, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza.

5.2 CESSAZIONE DALLA CARICA

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinunzia, decadenza, revoca o morte.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza che rinunziano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l'eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con Valsoia comporta normalmente la revoca dall'incarico. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinunzia, decadenza, revoca e morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà: (a) in caso di composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale; (b) in caso di composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e previe le opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto comunque del numero minimo previsto per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalla Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza di



Valsoia risponde ai requisiti di:

autonomia ed indipendenza: in quanto

- (a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di Valsoia;
- **(b)** l'Organismo di Vigilanza è composto anche da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Sindaci ed ai Soci:
- (c) all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
- (d) l'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- (e) infine, le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- **professionalità**: in quanto l'Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché se necessario di consulenti esterni;
- continuità di azione: in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni ed attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza.

È competenza del Consiglio di Amministrazione valutare la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia);
- vigilare sul funzionamento, l'osservanza e, quindi, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività);
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l'altro - la presentazione di proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle proposte presentate.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

- (a) con riferimento alle verifiche dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di self assessment;
 - valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare;



- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l'esecuzione, promuovendo iniziative;
- (b) con riferimento alle verifiche dell'effettività del Modello:
 - effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli
 altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi
 dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato:
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
 - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- (c) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adequatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello, con l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Valsoia e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative;
 - verificare periodicamente l'attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità;
 - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei propri compiti sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative;
- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre Valsoia a rischio di reato;
- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.



Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la verbalizzazione delle riunioni, l'istituzione di libri, registri attinenti alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e delle segnalazioni, la specificazione dei contenuti delle relazioni da sottoporsi al Consiglio e così via.

5.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Il personale apicale, il personale sottoposto all'altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, gli Amministratori ed i Sindaci, i soggetti terzi interessati dal Modello di Valsoia sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità di Valsoia si sensi del Decreto 231.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, l'obbligo informativo in favore dell'Organismo di Vigilanza si concretizza attraverso:

- <u>Flussi informativi periodici</u>: ossia informazioni, dati e notizie sulle attività aziendali sensibili e potenzialmente a rischio di commissione di illeciti come identificate nel Modello;
- Segnalazioni ad hoc immediate: in caso di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate da Valsoia nonché informazioni inerenti la commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231 (segnalazioni inoltrate a Valsoia dai propri dipendenti e/o dirigenti);

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata.

Ulteriori obblighi informativi sono previsti nel Codice Etico e nei protocolli del Modello.



Tutte le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate esclusivamente per iscritto e non in forma anonima salvo se non diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, tramite i seguenti canali:

- ✓ email: indirizzo di posta elettronica riservato dell'Organismo di Vigilanza: odv231@valsoiaspa.com;
- ✓ posta: indirizzo postale: Bologna (BO), Via Ilio Barontini 16/5.

Per le segnalazioni disciplinate dalla Legge n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in materia di "whistleblowing", si rinvia alla procedura ad hoc "Whistleblowing Policy" che costituisce parte integrante del Modello e che illustra nel dettaglio le tipologie di segnalazione e le relative modalità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti. Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

5.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio di Amministrazione e, all'occorrenza, agli altri organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea degli Azionisti):

- il piano delle attività di audit;
- lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- eventuali problematiche significative emerse nel corso delle attività di vigilanza.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza predisporrà su base annuale una relazione sulle attività di vigilanza svolte nel periodo di riferimento.



6. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Valsoia è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello ai Destinatari in genere, della comunicazione e della formazione del personale quale protocollo di primario rilievo e si impegna a divulgare i principi contenuti nel Codice Etico ed ai principi di organizzazione e di gestione adottati da Valsoia, adottando le iniziative opportune per promuovere e diffondere la conoscenza sia dei loro contenuti sia degli obblighi derivanti dagli stessi

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione (definito anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte), calibrato e differenziato secondo le diverse funzioni aziendali coinvolte ed il personale interessato e relativi ruoli e responsabilità.

Tali attività comprendono:

- una comunicazione iniziale ai dipendenti in merito all'adozione del Modello da parte di Valsoia;
- la consegna del set di documenti 231 (anche tramite accesso a piattaforme intranet o in forma cartacea);
- la sottoscrizione da parte dei dipendenti di appositi moduli per presa conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione periodica. Di tale attività, dovrà essere conservata idonea documentazione.

Il personale è tenuto a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello e relativi protocolli e documenti integrativi, ad osservarli e a contribuire alla loro efficace attuazione.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa ai soggetti esterni con i quali Valsoia intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partners, i collaboratori ecc.; gli stessi dovranno essere sensibilizzati sui contenuti del Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione applicati da Valsoia, nonché essere edotti delle conseguenze di eventuali violazioni. L'avvenuta comunicazione e, nei casi applicabili, l'impegno formale da parte dei soggetti esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Valsoia (se e nei limiti in cui risultano applicabili ai terzi) devono risultare da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione ai principi di Valsoia o specifiche clausole contrattuali. In proposito, nei diversi contratti stipulati da Valsoia, occorrerà inserire specifiche clausole contrattuali relative al Decreto 231 ed alle conseguenze della sua violazione, tra cui, la risoluzione del contratto od il diritto di recesso da parte di Valsoia.

Valsoia non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Valsoia (in relazione ai soggetti terzi, limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili).



7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D. LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)

7.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Valsoia considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, Valsoia ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme del Codice Etico, delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello e nei documenti integrativi, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da Valsoia ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con Valsoia.

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di Valsoia. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da Valsoia, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

7.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità alla legislazione applicabile, Valsoia informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti integrativi.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare applicato sia nella sede legale che presso lo stabilimento di Serravalle Sesia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

- 1. La mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico.
- 2. Il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello e relativi Protocolli.
- La mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello ed al Codice Etico.
- 4. La violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra.
- 5. L'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- 6. La mancata partecipazione agli eventi formativi.
- 7. La violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla Legge n. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing" e, quindi: (i) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis; (ii) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante; (iii) il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile; (iv) qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
- 8. La segnalazione infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave in favore dell'ODV di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231.
- 9. La segnalazione infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave in favore dell'ODV di violazioni del Modello.



Per i reati colposi, costituisce illecito disciplinare:

- 1. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una persona, ivi compreso l'autore della violazione.
- 2. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all'integrità fisica di una personale, ivi compreso l'autore della violazione.
- 3. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l'autore della violazione.

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al predetto Contratto Collettivo, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- √ ammonizione verbale:
- √ ammonizione scritta;
- ✓ multa (non superiore all'importo di tre ore di retribuzione);
- √ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- ✓ licenziamento con o senza preavviso.

In particolare, incorre nella sanzione disciplinare:

- dell'ammonizione verbale o dell'ammonizione scritta o della multa o della sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice Etico. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti (ossia, il licenziamento), i seguenti comportamenti: (i) l'inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; (ii) la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse da Valsoia; (iii) il mancato rispetto del Codice Etico, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello;
- del *licenziamento con preavviso*, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza: (i) non esegua in via continuativa l'attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti);
- del *licenziamento senza preavviso* il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Valsoia di misure previste dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri e, infine, il dipendente che violi le norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure effettui segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.



Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni competenti in materia di rapporti di lavoro, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, Valsoia provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, *partner*, collaboratori di Valsoia;
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Codice Etico fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni con poteri in materia di personale.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì adottare i provvedimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze, sentito il parere del Collegio Sindacale (ad esempio, la revoca delle deleghe e dei poteri).

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori di Valsoia circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di Valsoia.



- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi doveri di sorveglianza e sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Il rispetto da parte di quanti che, a vario titolo, operano per Valsoia (fornitori, *partner*, consulenti/collaboratori esterni, ecc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevede la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte di Valsoia, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

7.7 <u>ULTERIORI MISURE</u>

Resta salva la facoltà di Valsoia di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.



ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA GENERALE VALSOIA



